

Codice A1701B

D.D. 17 giugno 2022, n. 502

**Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. DD n. 555 del 17 maggio 2019 (bando 2019/2020). Modifica ed integrazione in materia di termine di realizzazione lavori.**



**ATTO DD 502/A1701B/2022**

**DEL 17/06/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO  
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche**

**OGGETTO:** Regolamento (UE) n. 1308/2013 e s.m.i., art. 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. DD n. 555 del 17 maggio 2019 (bando 2019/2020). Modifica ed integrazione in materia di termine di realizzazione lavori.

Visto il decreto ministeriale (di seguito D.M.) n. 1411 del 3 marzo 2017 concernente “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento Europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”.

Visto in particolare l'articolo 2, lettera g), del suddetto decreto che prevede che le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere effettuate entro tre anni dall'approvazione della domanda di aiuto e comunque non oltre il termine di validità dell'autorizzazione al reimpianto.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18-8802 del 18 aprile 2019 che contiene le disposizioni applicative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2019/2020.

Sulla base delle richiamate disposizioni regionali il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura con determinazione dirigenziale (di seguito D.D.) n. 555 del 17 maggio 2019 ha approvato il bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2019/2020.

Visto il decreto ministeriale n. 249006 del 28 maggio 2021 concernente “Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, del suddetto decreto che prevede che per le domande di aiuto presentate nelle campagne 2018/2019 e 2019/2020 le Regioni individuano il periodo entro il quale le azioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate, tenuto conto che il reimpianto deve avvenire entro il periodo di validità della relativa autorizzazione.

Vista la circolare di Agea Coordinamento n. 38017 del 24 maggio 2021.

Vista la circolare di Agea Coordinamento n. 47383 del 16 giugno 2022 che ha integrato la circolare n. 38017 del 24 maggio 2021, consentendo il prolungamento del termine per la presentazione delle domande di saldo fino al 31 dicembre 2022 a seguito del perdurare degli effetti della crisi dovuta

dalla pandemia di Covid-19 e della difficile attuale congiuntura economica, aggravata dalla crisi internazionale conseguente al conflitto bellico in Ucraina.

Considerate le difficoltà a completare i lavori che stanno manifestando le imprese vitivinicole a seguito del perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19 si ritiene, nel caso di domande di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, di concedere un tempo maggiore ai tre anni per la realizzazione delle azioni di riconversione e ristrutturazione vigneti che comunque non superi il termine di validità dell'autorizzazione al reimpianto.

Occorre pertanto modificare il bando 2019/2020, integrandolo nel modo seguente:

- al paragrafo 2.2, comma 9, "Domanda di sostegno"

"In particolare per le domande a collaudo il termine ultimo è il 20 giugno 2020, mentre per le domande con pagamento d'anticipo il 20 giugno 2021 o 20 giugno 2022 o il 31 dicembre 2022, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (vedi paragrafo 8.4)."

- al paragrafo 8.3 "Termine di esecuzione degli interventi"

"Il beneficiario che ha scelto il pagamento dell'aiuto a collaudo deve completare i lavori entro il 20 giugno 2020, mentre il beneficiario che ha scelto il pagamento anticipato dell'aiuto è tenuto a completare i lavori approvati e finanziati entro il 20 giugno 2021 o 2022 o entro il 31 dicembre 2022."

- al paragrafo 10, comma 1, "Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo"

"La presentazione della domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, deve essere presentata:

- tra il 20 marzo ed il 20 giugno 2020 per le domande con pagamento a collaudo;
- entro il 20 giugno 2021 o il 20 giugno 2022 o il 31 dicembre 2022 nel caso di scelta di pagamento d'anticipo. Dette tempistiche devono essere compatibili con il termine del periodo di validità della relativa autorizzazione, come previsto dalla circolare di Agea OP."

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;
- vista la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14.

*determina*

1. di modificare il bando 2019/2020, integrandolo nel modo seguente:

- al paragrafo 2.2, comma 9, "Domanda di sostegno"

"In particolare per le domande a collaudo il termine ultimo è il 20 giugno 2020, mentre per le domande con pagamento d'anticipo il 20 giugno 2021 o 20 giugno 2022 o il 31 dicembre 2022, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (vedi paragrafo 8.4)."

- al paragrafo 8.3 "Termine di esecuzione degli interventi"

"Il beneficiario che ha scelto il pagamento dell'aiuto a collaudo deve completare i lavori entro il 20 giugno 2020, mentre il beneficiario che ha scelto il pagamento anticipato dell'aiuto è tenuto a

completare i lavori approvati e finanziati entro il 20 giugno 2021 o 2022 o entro il 31 dicembre 2022.”

- al paragrafo 10, comma 1, “Domanda di pagamento a saldo/richiesta di collaudo”

“La presentazione della domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l’eventuale liquidazione del saldo spettante, deve essere presentata:

- tra il 20 marzo ed il 20 giugno 2020 per le domande con pagamento a collaudo;
- entro il 20 giugno 2021 o il 20 giugno 2022 o il 31 dicembre 2022 nel caso di scelta di pagamento d’anticipo. Dette tempistiche devono essere compatibili con il termine del periodo di validità della relativa autorizzazione, come previsto dalla circolare di Agea OP.”.

che in applicazione dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tale atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della Regione Piemonte.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)  
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino